



Comune di Garniga Terme
Provincia di Trento

Numero di protocollo associato al documento come
metadato (D.P.C.M. 03.12.2013, art. 20) Data di
registrazione inclusa nella segnatura di protocollo.

ORDINANZA nr. 09/2026

Oggetto: Istituzione temporanea del divieto di sosta nell'intero parcheggio pubblico di via dei Bagni di Fieno, incrocio con via dei Grentei e via Piazza, dal 2 al 4 ottobre 2026 (orario continuato 0.00–24.00), per lo svolgimento della manifestazione “AssaporArte 2026” anno 2026 e chiusura temporanea limitatamente al tratto interessato dalla manifestazione sulla S.P. n. 25 di Garniga dal 8+870 al km 8+945 (via dei Bagni di Fieno) nel Comune di Garniga Terme nella giornata di domenica 4 ottobre 2026 dalle ore 11:00 alle ore 18:00
Richiedente - Pro Loco Garniga Terme.
- DIVIETO DI SOSTA (Fig. 74 art. 120)

IL SINDACO

Vista l'istanza presentata dalla Pro Loco di Garniga Terme, prot. nr. 2973 del 17 settembre 2026, a firma del Presidente Mariangela Comper, con sede a Garniga Terme (TN), in via dei Bagni di Fieno nr. 21 - C.F. 80020750222 e p.IVA 01728250224, con la quale è stata richiesta l'autorizzazione all'occupazione del parcheggio pubblico di via dei Bagni di Fieno, posto all'incrocio con via dei Grentei e via Piazza, nelle giornate comprese tra venerdì 2 ottobre e domenica 4 ottobre 2026, al fine di consentire l'organizzazione e lo svolgimento della manifestazione “AssaporArte 2026”;

premesso che il D.Lgs. 30 aprile 1992 nr. 285 (Nuovo Codice della Strada) e il relativo Regolamento di esecuzione e attuazione approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992 nr. 495 costituiscono il riferimento normativo per la regolamentazione della circolazione e della sosta;

considerato che il Regolamento di Polizia Urbana del Comune disciplina le modalità di utilizzo del suolo pubblico e delle aree collettive, e che la L.R. 3 maggio 2018 nr. 2 e successive modifiche regola l'ordinamento degli enti locali, fornendo la base normativa per l'adozione di provvedimenti di interesse pubblico;

rilevata la necessità di garantire sicurezza ai partecipanti, prevenire congestioni del traffico e tutelare il decoro urbano, attraverso adeguati provvedimenti temporanei;

ritenuto opportuno disciplinare sin d'ora le modalità di installazione e rimozione della segnaletica, ponendo i relativi oneri a carico dell'organizzazione, nel rispetto delle disposizioni del Codice della Strada;

accertata la competenza del Sindaco ai sensi dell'articolo 60 del Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2 e successive modifiche;

visti gli articoli 6 e 7 del Nuovo Codice della Strada (D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e s.m.i.) e il relativo Regolamento di esecuzione (D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495);

visto lo Statuto comunale;

o r d i n a

il divieto di sosta per l'intero parcheggio pubblico di via dei Bagni di Fieno, posto all'incrocio con via dei Grentei e via Piazza, dal giorno venerdì 2 ottobre a domenica 4 ottobre 2026, con orario continuato 0.00 – 24.00, per consentire il regolare svolgimento della manifestazione “AssaporArte 2026”.

La chiusura temporanea e totale al transito veicolare sulla S.P. n. 25 di Garniga dal 8+870 al km 8+945 (via dei Bagni di Fieno) nel Comune di Garniga Terme nella giornata di domenica 4 ottobre 2026 dalle ore 11:00 alle ore 18:00, disponendo una viabilità alternativa per tutta la durata della manifestazione con le seguenti prescrizioni:

- deviare il traffico veicolare su strade comunali, passando per loc. Piazza, via Dos della Regola, via del Parco e la loc. Lago nel Comune di Garniga Terme;
- apporre divieto di sorpasso;
- limite di velocità a scalare a 30 km/h;
- limite massimo di portata a 35 quintali.

La regolamentazione sarà resa nota mediante apposita segnaletica stradale, compresi i segnali di preavviso, da posizionarsi a cura e spese dell'organizzazione almeno 48 ore prima dell'inizio della manifestazione.

d i s p o n e

- l'istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata (Fig. II 74 art. 120 Reg. C.d.S.);
- la fissazione del limite massimo di velocità pari a 30 km/h lungo i tratti interessati.
- la chiusura temporanea della S.P. S.P. 25 limitatamente al tratto interessato dalla manifestazione, dalle ore 11:00 alle ore 17:00 del giorno domenica 4 ottobre 2026.

a v v e r t e

Ai sensi dell'art. 5, comma 3, del D.Lgs. 30 aprile 1992, nr. 285, la presente ordinanza dovrà essere resa nota al pubblico mediante idonea segnaletica, posta e gestita a spese e sotto la responsabilità dei richiedenti la manifestazione.

Al termine della manifestazione dovranno essere rimossi tutti i cartelli eventualmente affissi lungo il percorso, ripristinando il preesistente stato dei luoghi.

Ai sensi dell'art. 38, comma 2, del D.Lgs. 30 aprile 1992, nr. 285, gli utenti della strada devono rispettare le prescrizioni rese note a mezzo della segnaletica stradale ancorché in difformità con le altre regole di circolazione.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1, della Legge 7 agosto 1990, nr. 241, trattandosi di atto amministrativo di carattere generale e normativo, alla presente ordinanza non sono applicabili le disposizioni previste dal Capo III della stessa Legge.

Ai sensi dell'art. 2 della Legge 20 marzo 1865 nr. 2248 (all. E) e dell'art. 4 Legge 6 dicembre 1971 nr. 1034, chiunque ritenga la presente ordinanza lesiva di un proprio interesse legittimo può presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale - Sezione staccata di Trento, entro il termine di giorni 60 dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del provvedimento o dal momento in cui ne abbia comunque avuta piena conoscenza, ovvero, in alternativa, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 nr.1199, può presentare ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dallo stesso termine.

La Polizia Locale e gli altri organi di cui all'art. 12 del D.Lgs. 30 aprile 1992, nr. 285 e ss.mm., sono incaricati di controllare il rispetto delle prescrizioni impartite con la presente ordinanza e rese note a mezzo della segnaletica stradale.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro 60 giorni dalla pubblicazione al TRGA di Trento, in alternativa è ammesso il ricorso straordinario entro 120 giorni dalla pubblicazione al Presidente della Repubblica.



IL SINDACO

- per. ind. Valerio Linardi -

firmato digitalmente ()*

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

Da notificarsi:

- Albo telematico comunale;
- Albo pretorio;
- Pro Loco di Garniga Terme;
- Corpo dei Vigili del Fuoco volontari di Garniga Terme;
- Corpo di Polizia Locale Trento Monte Bondone;
- Stazione Carabinieri di Aldeno;
- Trentino Emergenza 118.